



**CONSULTA PERMANENTE
DEI
CONSIGLIERI ED AMMINISTRATORI
DELLA PROVINCIA DI TORINO
E DELLA CITTA' METROPOLITANA**

REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano 18990/2017 del 3/8/2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55/2022 del 22/12/2022
Modificato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 8/2024 del 15/2/2024

SOMMARIO

ARTICOLO	1	Denominazione – Sede – Durata
ARTICOLO	2	Finalità
ARTICOLO	3	Adesioni
ARTICOLO	4	Risorse
ARTICOLO	5	Organi della Consulta
ARTICOLO	6	Assemblea
ARTICOLO	7	Funzionamento
ARTICOLO	8	Consiglio Direttivo
ARTICOLO	9	Poteri del Consiglio
ARTICOLO	10	Presidente
ARTICOLO	10 Bis	Presidenti Onorari
ARTICOLO	11	Cassiere
ARTICOLO	11 Bis	Comitato dei Garanti
ARTICOLO	12	Revisori dei Conti
ARTICOLO	13	Gratuità delle cariche
ARTICOLO	14	Scioglimento della Consulta
ARTICOLO	15	Norma di rinvio
ARTICOLO	16	Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1

Denominazione – Sede – Durata

1. E' costituito un organismo di partecipazione e coinvolgimento denominato:
“Consulta permanente dei consiglieri ed amministratori della Provincia di Torino e della Città Metropolitana”.
2. La Consulta ha sede in Torino, Via Maria Vittoria, 12 presso la Città Metropolitana.
3. La Città Metropolitana di Torino mette a disposizione della “Consulta permanente dei consiglieri ed amministratori della Provincia di Torino e della Città Metropolitana” locali e sale, previa verifica della disponibilità, per la realizzazione di manifestazioni, convegni e pubblicazioni di libri e stampati.
4. La durata della Consulta è illimitata.

Articolo 2

Finalità

1. La Consulta si propone di:
 - a) mantenere vivo ed operante il vincolo che, indipendentemente dall'appartenenza politica, ha visto i Consiglieri e gli Amministratori Provinciali e Metropolitanari operare al servizio della Provincia di Torino e della Città Metropolitana, dei suoi cittadini e per la crescita del territorio;
 - b) contribuire alla valorizzazione delle funzioni della Provincia e della Città Metropolitana anche mediante convegni, conferenze, pubblicazioni di libri e stampati e manifestazioni varie;
 - c) stimolare e facilitare i rapporti dei già Consiglieri ed Amministratori con le Pubbliche Istituzioni;
 - d) assicurare agli aderenti un continuo, doveroso aggiornamento sull'attività legislativa statale, regionale ed amministrativa della Città Metropolitana;
2. I Consiglieri Metropolitanari in carica partecipano alla vita e all'attività della Consulta e collaborano al raggiungimento delle sue finalità, con esclusione dall'assunzione di cariche sociali.

Articolo 3

Adesioni

1. Alla Consulta possono aderire tutti coloro che hanno fatto parte del Consiglio Provinciale e Metropolitanario o che abbiano svolto attività di Amministratore della Provincia di Torino. Possono aderire, altresì, i consiglieri in carica.
2. L'adesione è formalizzata, previa domanda dell'interessato, con deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. L'iscrizione alla Consulta comporta:
 - a) l'incondizionata accettazione delle norme regolamentari e di ogni deliberazione sociale, assunta nel rispetto del Regolamento stesso;
 - b) il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a fornire contributi di idee e di attività, nonché a versare l'eventuale quota contributiva stabilita annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

4. Si cessa di far parte della Consulta per dimissioni o per decadenza, dichiarata dallo stesso Consiglio Direttivo, per morosità nella corresponsione della quota contributiva.

Articolo 4

Risorse

1. La Consulta dispone, per lo svolgimento dell'attività necessaria al perseguimento dei suoi fini, dei beni mobili ed immobili già conferiti in comodato dalla Provincia, dalla Città Metropolitana e da altre istituzioni.
2. I proventi sono costituiti dalle quote versate dai membri, da eventuali contributi, elargizioni e donazioni e dal ricavo delle attività sociali.

Articolo 5

Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:
 - l'Assemblea,
 - il Consiglio Direttivo,
 - il Presidente,
 - il Cassiere,
 - il Comitato dei garanti.
2. Tutti gli organi, ad eccezione dell'Assemblea che è permanente, durano in carica cinque anni, decadono allo scadere della tornata amministrativa e sono rieleggibili.

Articolo 6

Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da coloro che, secondo la previsione dell'articolo 3, abbiano svolto o svolgano, funzioni elettive o amministrative presso la Provincia di Torino prima e la Città Metropolitana in fase successiva ed abbiano espresso interesse ad aderire.
2. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della Consulta; ne determina gli indirizzi; elegge nel proprio seno gli Organi; propone al Consiglio Metropolitan le modifiche al Regolamento ritenute necessarie per il miglior raggiungimento delle finalità.
3. Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea:
 - a) l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività della Consulta;
 - b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto della gestione dell'esercizio precedente, reso dal cassiere e presentato dal Consiglio Direttivo;
 - c) la determinazione dell'eventuale quota contributiva annuale per gli aderenti.

Articolo 7

Funzionamento

1. L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente della Consulta, che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio e del conto della gestione dell'esercizio finanziario, che decorre dal primo gennaio al trentun dicembre. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le

esigenze lo rendano necessario, ovvero quando lo richiedano il Consiglio Direttivo o almeno un quinto degli associati.

3. L'avviso di convocazione contenente la data, l'ora e la sede dell'adunanza, oltre che l'elenco degli affari iscritti all'ordine del giorno, deve essere recapitato al domicilio dei componenti l'assemblea, con lettera o via posta elettronica, almeno 10 giorni prima della riunione.
4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.
5. Le votazioni sono, di norma, palesi. Palesi sono, altresì, le votazioni per l'elezione delle cariche di cui al precedente art. 5. A scrutinio segreto, invece, si svolgono le votazioni relative a questioni concernenti persone.
6. L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di un numero di componenti che rappresentino almeno la metà dei partecipanti alla Consulta. Tuttavia, in caso di seduta deserta, l'organo può deliberare, se previsto nell'avviso, in seconda convocazione, da tenersi in orario diverso, sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un quinto dei suoi componenti.
7. Un dipendente della Città Metropolitana, svolge le funzioni di Segretario della Consulta: cura la redazione dei verbali degli organi collegiali ed il disbrigo delle incombenze amministrative.

Articolo 8 **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 fino al massimo di 9 componenti, cioè dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Cassiere e da 5 fino a 7 componenti. Il Consiglio Direttivo indica tra i suoi componenti il Vice Presidente e si impegna a garantire, ove possibile, il rispetto della normativa vigente in merito alla rappresentanza di genere.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri, e comunque non meno di una volta ogni quattro mesi.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà dei membri assegnati. Si può partecipare anche in modalità telematica.
4. Può essere indetta una seconda convocazione, previa indicazione nell'avviso, ad almeno un'ora di distanza dalla prima. In tal caso la seduta è valida con la presenza di un terzo dei componenti.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio direttivo, qualora abbia sentore che il comportamento di talun iscritto possa risultare lesivo delle finalità e della dignità della Consulta stessa, sottopone al Comitato dei Garanti di esaminare il caso e formulare le relative proposte, che, previo esame, sottoporrà alle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 9 **Poteri del Consiglio**

1. Il Consiglio Direttivo coadiuva, sulla base degli indirizzi e dei programmi definiti dall'Assemblea, il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti e governa, con criteri di collegialità, la Consulta.
2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri ordinari e straordinari.
3. Il Consiglio Direttivo delibera su tutto quanto riguarda l'organizzazione e l'attività della Consulta secondo i fini e le norme del presente Regolamento.

Articolo 10 Presidente

1. Il Presidente è l'organo che attua la volontà dell'Assemblea al fine di raggiungere gli obiettivi; svolge attività propositiva e d'impulso per assicurare l'unitarietà dell'azione del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente rappresenta la Consulta, cura i rapporti con gli organi della Città Metropolitana di Torino e delle altre Pubbliche Amministrazioni, con Enti, Associazioni e privati; adotta tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione dei deliberati degli organi collegiali della Consulta, assicura il buon funzionamento dell'organismo di partecipazione.
3. Il Presidente firma gli atti della Consulta e ne è responsabile, controlla l'attuazione delle deliberazioni. Non può tuttavia contrarre obblighi patrimoniali se non dietro espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente, nei casi di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 10 Bis Presidenti Onorari

1. L'Assemblea può nominare Presidenti Onorari per particolari meriti.
2. I Presidenti onorari possono partecipare su invito del Presidente all'assemblea e al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 11 Cassiere

1. Il Cassiere viene nominato dal Consiglio Direttivo con maggioranza qualificata, con il compito di provvedere alla predisposizione del Bilancio Consuntivo, alle previsioni annuali di spesa ed alla tenuta dei libri contabili. Cura inoltre la gestione delle delibere di spesa adottate dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo.
2. Il Cassiere cura le riscossioni ed i pagamenti della Consulta, in base alle disposizioni del Consiglio Direttivo, provvedendo alla registrazione dei fatti contabili in partita semplice. Entro il mese di febbraio, rende il conto della gestione dell'esercizio precedente, corredato della documentazione relativa, al Consiglio Direttivo.

Articolo 11 Bis Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti si occupa di tutte le controversie relative ai procedimenti elettorali ed è l'organo deputato a verificare il rispetto del Regolamento che individua i valori e i principi vincolanti per gli iscritti.
2. Il Comitato dei Garanti effettua il costante monitoraggio del comportamento degli iscritti al fine di verificare il rispetto del Regolamento e propone, in ogni tempo, al Presidente quanto ritenuto necessario in relazione delle risultanze della proprie attività.
3. Il Comitato dei Garanti può essere composto da un numero minimo di 4 ad un numero massimo di 6 componenti eletti nell'ambito del Direttivo, tra i quali uno con compiti di coordinatore.
4. I Componenti durano in carica cinque anni, permanendo comunque in carica fino all'elezione del nuovo Comitato.
5. I Garanti svolgono anche il ruolo di supporto al lavoro del Direttivo, con suggerimenti ed osservazioni, potendo essere invitati a partecipare alle sedute del Direttivo stesso.

Articolo 12

Revisori dei conti

1. La gestione contabile della Consulta è sottoposta al controllo di un Collegio dei revisori dei conti, eletto dall'Assemblea nel suo seno. Il Collegio è composto da tre componenti, compreso il Presidente, e dura in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente della Consulta, per consentire la verifica della gestione contabile e del conto annuale, reso dal Cassiere e fatto proprio dal Consiglio Direttivo, entro il mese di aprile, trasmette al Collegio dei revisori, il rendiconto riferito all'anno precedente, per l'esame e successiva approvazione da parte dell'Assemblea.
3. I Revisori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, a verifiche amministrative e ad operazioni di controllo.

Articolo 13

Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche della Consulta sono gratuite. E' ammesso, in casi particolari previa autorizzazione del Direttivo, il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 14

Scioglimento della Consulta

1. L'eventuale proposta di scioglimento della Consulta è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti.
2. L'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 15

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Sindaco ed il Vicesindaco della Città Metropolitana in carica, fino alla nomina degli Organi previsti all'art. 5, assumono la Presidenza della Consulta e, insieme, le funzioni del Consiglio Direttivo. Gli stessi provvedendo, altresì, agli incumbenti necessari all'inizio dell'attività della Consulta stessa.
2. Per lo stesso periodo di tempo l'incarico di Cassiere è affidato dal Sindaco ad un funzionario della Città Metropolitana.
3. La prima Assemblea di ogni tornata amministrativa sarà convocata e presieduta dal Sindaco Metropolitanano in carica.
4. Alla stessa sono invitati tutti i Consiglieri che fanno parte del Consiglio della Città Metropolitana in carica.